

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Carbone
M. Lepore



Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.
al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Oggetto: possibilità di duplice iscrizione nella sezione A e B dell'albo in settori differenti. Richiesta di parere. Prot./U-MC-BR/09.

Con la nota in oggetto è stata fatta richiesta di parere in ordine alla possibilità per l'iscritto alla sezione A di un determinato settore di richiedere, a seguito dell'ottenimento dei titoli abilitativi, l'iscrizione ad altro settore della sezione B, mantenendo la precedente iscrizione.

In ordine a tale profilo, la risposta al quesito non può che essere articolata in quanto impone, da un lato, una attività interpretativa della disciplina di cui al d.p.r. 5 giugno 2001 n. 328 e, dall'altro, la prospettazione della eventuale necessità di un intervento normativo, per come in seguito precisato.

Deve premettersi che, a giudizio di questa direzione generale, l'esatta interpretazione della normativa sopra indicata non può che conseguire ad una presa di posizione comune del Ministero della Giustizia con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, atteso che la disciplina normativa in esame è stata emessa su proposta formulata di concerto tra i Ministri dei due dicasteri sopra indicati.

Pertanto, si rende necessario partecipare anche il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in ordine alla questione in esame, tenuto altresì conto degli effetti che, sia in un senso che nell'altro, potrebbero derivare dalle diverse conclusioni cui si può pervenire.

Ciò posto, si ritiene di dovere esprimere la posizione di questa direzione generale sul punto, fermo restando, per come detto, la necessità di una comune posizione dell'altro dicastero proponente.

Va osservato, in primo luogo, che la questione prospettata deriva dal fatto che il legislatore non ha previsto espressamente, nel contesto della disciplina di cui al dpr 328/2001, che l'iscritto nella sezione A possa ottenere l'iscrizione anche nell'altra sezione del medesimo albo senza necessità di cancellazione; sicchè, occorre procedere ad una verifica delle diverse previsioni normative al fine di valutare se sussista un ostacolo alla suddetta possibilità.

A tal proposito, deve rilevarsi che l'art. 2, comma terzo, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, prevede che l'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

La norma, dunque, contempla espressamente la possibilità di una duplice iscrizione, sempre che il professionista sia in possesso del relativo titolo abilitativo.

Dovrebbe conseguire, come corollario, che il legislatore non ha inteso escludere, in linea di principio, la possibilità di una duplice iscrizione nella sezione A e B; pare, infatti, che il legislatore, dopo avere previsto la possibilità che l'iscritto nella sezione B, in possesso del titolo di studio, possa essere iscritto nella sezione del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di stato, ove avesse voluto escludere la possibilità di una duplice iscrizione, avrebbe dovuto

prevedere espressamente la necessità di una cancellazione dalla sezione B, ma nessuna previsione normativa in tal senso è stata resa.

Né può essere riguardata in funzione limitativa della possibilità di una duplice iscrizione la circostanza che l'art. 3, comma quinto del d.p.r. 328/2001, prevede che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre quelle ad essi specificamente attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B": la previsione in esame, infatti, appare piuttosto assumere una valenza autorizzativa in favore del professionista che ha acquistato il titolo abilitativo per la iscrizione nella sezione A di potere estendere l'oggetto della attività da esercitare anche a quelle proprie del corrispondente settore della sezione B.

Ed infatti, alla base di tale soluzione normativa dovrebbe essere la considerazione che queste ultime attività rientrano sicuramente nell'ambito della preparazione e capacità professionale acquisita dal professionista che ha il possesso della laurea specialistica ed ha ottenuto l'iscrizione nella sezione A, sicché questi, senza necessità di una ulteriore iscrizione nella sezione B, è stato ritenuto idoneo anche allo svolgimento delle medesime.

Diversamente deve dirsi, invece, quando tale situazione di corrispondenza non vi sia, poiché in questo caso, non potendosi estendere, in mancanza di corrispondenza, l'attività esercitata dall'iscritto in un settore della sezione A ad altri di altri settori della sezione B, si rende necessario che questi, in possesso del titolo abilitativo, provveda a richiedere l'iscrizione presso altro settore della sezione B.

La soluzione, dunque, della possibilità di una duplice iscrizione non appare in contrasto con il dato normativo sopra richiamato e pare, inoltre, ragionevole, non ravvisandovi motivi per non consentire al professionista che abbia conseguito un titolo abilitativo, di potere poi procedere allo svolgimento effettivo della attività conseguente.

Da quanto sopra detto, dovrebbe conseguire che:

- a) l'iscritto nella sezione A in un determinato settore, può esercitare anche l'attività propria del settore corrispondente della sezione B senza che ciò comporti la necessità di una iscrizione anche nella sezione B (arg. ex art. 3, comma quinto, dpr 328/2001);
- b) l'iscritto in un settore può essere iscritto in un diverso settore della stessa sezione ove sia in possesso del necessario titolo di studio e abbia conseguito la relativa abilitazione mediante il superamento di un apposito esame c.d. semplificato (art. 3, comma quarto, dpr 328/2001);
- c) l'iscritto nella sezione A di un determinato settore, dovrebbe potere esercitare anche l'attività propria di un settore non corrispondente della sezione B, purché sia in possesso del necessario titolo di studio ed abbia superato l'esame di Stato;
- d) l'iscritto nella sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto anche nella sezione A, previo superamento del relativo esame di Stato (arg. ex art. 2, comma terzo, dpr 328/2001).

La conclusione in oggetto, segnatamente quella di cui al punto c), porta con sé anche conseguenza interpretative in ordine alla questione della eventuale semplificazione di prova da sostenere in sede di esame di Stato per l'iscrizione al diverso settore della sezione richiesta.

In particolare, l'art. 3, comma quarto, del d.p.r. 328/2001, prevede che gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito di un apposito esame c.d. semplificato.

La effettiva applicazione di tale previsione normativa può essere dubbia nella ipotesi in cui si consenta la duplice iscrizione nella sezione A e B dell'albo; può infatti porsi la questione se la norma trovi limitata applicazione all'ipotesi di iscrizione in altro settore della medesima sezione, dunque non anche nel caso in cui l'iscritto alla sezione A in un determinato settore intenda iscriversi in altro settore non corrispondente della sezione B.

Sembra, però, che dalla ratio sottesa alla norma in esame possa argomentarsi nel senso della applicabilità anche nel caso di specie della semplificazione della prova.

La norma contenuta nell'art. 3, comma quarto, del dpr 328/2001 prevede una prova c.d. semplificata nel caso in cui si intenda essere iscritti in un diverso settore della medesima sezione; tale limitazione è stata verosimilmente pensata facendo riferimento alla circostanza che, essendo il soggetto interessato in possesso del necessario titolo di studio per l'iscrizione nella sezione ed avendo già superato un primo esame abilitativo, si renda necessario unicamente valutare la specifica competenza del settore presso cui si intende ottenere l'iscrizione.

Così impostata la questione, potrebbe essere ragionevole pensare che non dovrebbe trovarsi ostacolo nel ritenere che, ove l'iscritto in un settore della sezione A intenda parimenti iscriversi anche in un settore della sezione B, possa anche in questo caso procedere all'esame di abilitazione semplificato, atteso che lo stesso è in possesso della laurea specialistica e l'avvenuto superamento di un primo esame abilitativo induce a ritenere che lo stesso abbia i requisiti di competenza necessari.

Tuttavia, il limite di questa impostazione è data dal fatto che il legislatore si è limitato espressamente a prevedere la possibilità di un esame semplificato unicamente nel caso di iscrizione di altro settore della medesima sezione.

La specialità della norma, dunque, non pare possa consentire una estensione anche all'ipotesi in esame.

Appare, dunque, necessario, piuttosto, valutare la possibilità di una modifica normativa che preveda espressamente che nel caso di iscritto in un settore della sezione A di un albo, ove lo stesso intenda iscriversi in altro settore non corrispondente della sezione B, sia sottoposto parimenti al regime di prova semplificata, come espressamente previsto dall'art. 3, comma quarto, del dpr 328/2001 in caso di iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiede di essere iscritto in un diverso settore della medesima sezione.

In conclusione, dunque, con la presente si fa richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di volere valutare la questione prospettata nonché la linea interpretativa che questo Ministero ritiene più adeguata secondo quanto esposto, al fine di pervenire ad una soluzione condivisa dei due dicasteri proponenti della disciplina di cui al dpr 328/2001.

Si invita, inoltre, a valutare la sussistenza dei presupposti che impongano la necessità di un intervento normativo modificativo nei termini sopra esposti.

Roma, 10 giugno 2009

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio

